

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

Sopprimerlo.

5. 1. Giordano, Russo Spena.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. *(Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi)*. 1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole da: « a persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) al terzo comma, primo periodo, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, » sono soppresse;

d) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

5. 10. Pistone.

Al comma 1, alinea, alla tabella allegata, sopprimere il numero 6).

5. 3. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, alinea, alla tabella allegata, sopprimere il numero 7).

Conseguentemente, dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le agevolazione di cui all'articolo 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

- 5. 2.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Sopprimere il comma 2.

- 5. 8.** Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme previste dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) per incentivare l'occupazione.

- 5. 9.** Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo). — 1. Per fronteggiare le difficoltà del settore del turismo a seguito dei gravi fatti dell'11 settembre 2001, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, un fondo per misure straordinarie di sostegno al settore del turismo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle misure di sostegno del settore, in particolare tra le seguenti:

a) la sospensione per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, a carico delle imprese del settore;

b) l'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, ai datori di lavoro del settore del turismo che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002, rinnovino i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato;

c) l'estensione fino al 30 aprile 2002 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, di cui al comma 15 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo l'estensione di tali misure, dal 1° gennaio 2002, alle imprese del settore turistico anche con meno di cinquanta dipendenti.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

- 5. 01.** Gambini, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Elenchi dei contribuenti). — 1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4 »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

5. 03. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Tassazione dei redditi di capitale). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il

riordino del trattamento tributario dei titoli di Stato ed equiparati e di tassazione delle operazioni speculative operate sul mercato dei cambi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera, comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve termine e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo. A tal fine potrà essere prevista anche una revisione della disciplina relativa alla tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

b) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi al fine di un loro accorpamento su un unico livello del 27 per cento;

c) applicazione anche ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 27 per cento di cui alla lettera b) prevedendo tuttavia la possibilità per i possessori di titoli pubblici di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare complessivo dei titoli pubblici posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a duecento milioni, e del 22 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i duecento milioni. In tali casi la ritenuta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, con la previsione di modalità accelerate di rimborso dei crediti d'imposta risultanti;

d) abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni delle lettere da a) a c), ed in particolare di quelle contenute nella lettera l) del comma 160 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. 04. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Norme in materia di contrasto di interessi). 1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

2. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento ».

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: « pari al 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni; »;

c) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi

previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*) ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998.

5. 05. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Responsabilità dei professionisti che appongono il visto di conformità*). 1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, L'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del

presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma ».

2. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza ».

5. 06. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Funzioni del collegio sindacale*). 1. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, l'effettiva applicazione delle medesime. ».

5. 07. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*). 1. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; le parole:

« o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni »; le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

5. 08. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Disposizioni in materia di sospensione della riscossione e di composizione delle commissioni tributarie*). 1. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

5. 09. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis. (*Servizio ispettivo di sicurezza*). 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 5-quater.

ART. 5-ter. (*Organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza*). 1. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni,

o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa

e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

ART. 5-*quater*. (*Funzioni del SIS*). 1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 5-*sexies*, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 5-*quinquies*;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o

giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie; nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 5-*bis*, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

7. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

ART. 5-*quinquies*. (*Anagrafe patrimoniale*). 1. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 5-*quater*.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies*, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assi-

stenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies* sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 5-*sexies* sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli stessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 5-*ter*. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

ART. 5-*sexies*. (*Regolamento di attuazione*). 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*.

ART. 5-*septies*. (*Potenziamento dell'anagrafe tributaria*). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il potenziamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diretta acquisizione, attraverso collegamento con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e di cui al numero 7) del secondo comma

dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi ai conti intrattenuti dai contribuenti con le banche e con l'Ente poste;

b) abrogazione delle disposizioni contenute nelle norme citate nella lettera a) che, nell'attività di accertamento, condizionano l'acquisizione ed il conseguente utilizzo dei dati relativi ai conti bancari e postali alla preventiva autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona;

c) definizione delle misure idonee a garantire che coloro che vengono in possesso dei dati raccolti ai sensi della lettera a) assumano le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

5. 010. Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (*Deduzione integrale costi beni ammortizzabili*). — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, l'importo dei beni cui è consentita la deduzione integrale nell'esercizio viene elevato da lire un milione a due milioni.

5. 02. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISENGO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

INNOVAZIONE

ART. 6.

*(Nuove disposizioni in materia
di sottoscrizione del capitale sociale).*

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in acco-

mandata per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

INNOVAZIONE

ART. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).

Sopprimerlo.

6. 1. Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — *(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)* — 1. All'articolo 2327 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sottoscrizione del capitale sociale delle società per azioni può essere in tutto o in parte sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. »

2. All'articolo 2474 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La sottoscrizione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata può

essere in tutto o in parte sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ».

3. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

6. 2. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

(A.C. 1456 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole: « o dell'Amministrazione pubblica » sono soppresse;

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. — 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando

il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore ».

2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

Sopprimerlo.

7. 1. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il ricercatore è titolare esclusivo fino alla fine del periodo con le seguenti: e l'invenzione industriale è fatta nell'ambito di una ricerca eseguita esclusivamente con finanziamento pubblico, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono all'inventore.

7. 4. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione del diritto allo sfruttamento per sé e/o da parte di terzi, per il quale è obbligatorio e vincolante il parere dell'università o della pubblica amministrazione di appartenenza.

7. 2. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 2, sopprimere le parole: ovvero a privati finanziatori della ricerca,

7. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, sostituire le parole: cinque anni dalla data di rilascio del brevetto *con le parole:* tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o cinque anni dalla comunicazione della avvenuta invenzione di cui al precedente comma 1, a seconda di quale delle due scadenze si verifichi per prima.

7. 6. Rossi Nicola, Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, sopprimere le parole: , o di farli sfruttare da terzi,

7. 3. Giordano, Russo Spena, Titti De Simone.

(A.C. 1456 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO IV

**SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE**

ART. 8.

(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2215. — *(Modalità di tenuta delle scritture contabili).* — I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo

della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

« I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ».

4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000 »;

b) nella colonna « Modo di pagamento », dopo le parole: « Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata », sono aggiunte le seguenti: « o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8.

(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

Sopprimerlo.

8. 1. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8. *(Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni).* — 1. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativo all'esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 2001, a lire 1.000.000.

8. 01. Lettieri, Potenza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8. *(Delega per la revisione degli oneri deducibili e detraibili dal reddito).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2002 e con effetto dal periodo d'imposta 2002, uno o più decreti legislativi recanti la riforma relativa alla disciplina degli oneri deducibili e detraibili dal reddito a norma degli articoli 10, 13-bis, 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da altre disposizioni vigenti in materia, con i seguenti criteri:

a) trasformazione degli attuali oneri deducibili dal reddito complessivo in oneri detraibili, esclusi i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ovvero i contributi versati in forme pensionistiche complementari e i premi versati in forme pensionistiche individuali;

b) rideterminazione dell'attuale percentuale di detrazione prevedendo anche, se necessario, aliquote diversificate in base alla tipologia degli oneri detraibili;

c) previsione, per determinati oneri detraibili, della possibilità che la detrazione stessa sia effettuata direttamente dal soggetto terzo delegato all'incasso dell'onere;

d) revisione degli attuali oneri deducibili dal reddito o degli oneri detraibili, eliminando quelli non più rispondenti alle esigenze del cittadino e, nel contempo, introducendo altre tipologie di detrazioni:

tali revisioni possono comunque essere effettuate annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo; in sede di prima applicazione la revisione può essere effettuata entro il termine del 31 marzo 2002;

e) possibilità di previsione di un massimale complessivo di detrazione legato al reddito complessivo;

f) previsione della possibilità di poter dedurre gli oneri deducibili dal reddito complessivo e le detrazioni per oneri dall'imposta lorda, nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previo parere non vincolante delle commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione del provvedimento.

3. La disposizione contenuta nel comma 2 non deve comportare, complessivamente, maggiori oneri a carico del bilancio.

8. 02. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

*(Semplificazione di adempimenti
in vista dell'introduzione dell'euro).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, an-

che se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile »;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5 ».

2. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro).

Sopprimerlo.

9. 1. Giordano, Russo Spina.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9. *(Disposizioni in materia di trasformazione, aggiornamento e revisione degli importi da lire in euro).* — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per la trasformazione, aggiornamento e revisione di tutti gli importi da lire in euro stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari e applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. Tali importi, di qualsiasi natura anche tributaria, vengono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

9. 01. Lettieri, Potenza.

(A.C. 1456 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ot-

tobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoreprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

Sopprimerlo.

10. 1. Giordano, Russo Spena, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Norme di carattere antielusivo). – 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2001.

10. 2. Pistone.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI PIÙ RECENTI
SVILUPPI DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE**

(Sezione 1 - Risoluzioni)

La Camera,

preso atto che:

i sanguinosi e devastanti atti di terrorismo dell'11 settembre 2001 costituiscono attacchi armati nei confronti degli Stati Uniti, e si risolvono in una minaccia alla pace, alla stabilità ed alla sicurezza internazionali;

tale minaccia deve essere contrastata con fermezza da tutti i paesi, in conformità ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, e senza differenziazioni, allo scopo di liberare la comunità internazionale dalla cultura del terrorismo e riaffermare i principi di solidarietà alla base della stessa Carta;

tale impegno è stato condiviso da un numero elevato di paesi in ogni area geografica, che hanno dimostrato di contrastare le giustificazioni del terrorismo confermandone altresì l'estraneità a tutte le culture ed a tutte le religioni, come dimostrato dalla inequivocabile presa di posizione di alcuni paesi arabi;

considerato che:

esiste l'assoluta necessità di individuare e neutralizzare i responsabili e gli organizzatori delle barbare atrocità dell'11 settembre 2001, nonché i relativi sostenitori e fiancheggiatori, al fine di prevenire ulteriori attentati e debellare le reti del terrorismo internazionale;

la cooperazione tra gli Stati per la lotta al terrorismo internazionale deve costituire una priorità fondamentale per tutti i paesi che in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite, credono nei valori universali della democrazia e della libertà e perseguono l'obiettivo della pace e della sicurezza di tutti i popoli;

gli elementi probatori evidenziati nel corso del Consiglio atlantico del 2 ottobre 2001 consentono l'individuazione dei responsabili degli attacchi armati dell'11 settembre 2001 insieme ai relativi fiancheggiatori, responsabilità poi confermata da dichiarazioni di rivendicazione del terrorista Osama Bin Laden rese il 7 ottobre 2001, al quale fa capo l'organizzazione « Al Quaida »;

si sono quindi dissipati i dubbi della comunità internazionale, ed in particolare degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, circa l'imputazione della responsabilità degli attentati dell'11 settembre;

le iniziative militari, assunte dagli Stati Uniti a partire dal 7 ottobre 2001 costituiscono quindi esercizio legittimo del diritto di autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, come riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 1368 del 12 settembre 2001 e n. 1373 del 28 settembre 2001;

gli Stati Uniti, in applicazione del trattato istitutivo della NATO, hanno richiesto ai paesi membri dell'Alleanza spe-